



CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI

La legge di Bilancio 2021 ha riconfermato e ampliato la possibilità di fruire del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. La disposizione si applica **per tutte le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2021.**

La durata del congedo, fino al 2020 fissata in 7 giorni, è stata ampliata a 10 giorni, che possono essere utilizzati entro cinque mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore, **anche in via non continuativa.** Lo stesso periodo di congedo è concesso ai padri anche in caso di morte perinatale del figlio. I dieci giorni di astensione dal lavoro sono interamente retribuiti.



La domanda dovrà essere presentata:

- al proprio datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni ripetto alla data di prima fruizione, in forma scritta e specificando il o i periodi del congedo; sarà quindi il datore di lavoro a fornire apposita comunicazione all'Inps indicante le giornate di congedo utilizzate dal dipendente
- all'Inps, nel caso l'indennità sia pagata direttamente dall'ente di previdenza

Le modalità per presentare la domanda sono:

- Online attraverso il servizio dedicato, nei casi di pagamento diretto da parte di Inps e dal lavoratore registrato sul MyInps, raggiungibile tramite il seguente link <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx#>
- Tramite Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Rivolgendosi agli Enti di Patronato e Intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi